FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI CESENA

STATUTO

Approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze DE con decreto num.0046639/2026 del 01/10/2026

Titolo I
Denominazione, sede, scopi, attività

Articolo 1 - Autonomia e normativa applicabile.

1. La "FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI CESENA" - di seguito chiamata "Fondazione" - è una persona giuridica privata, dotata di piena capacità e autonomia statutaria e gestionale.
2. E' la continuazione ideale della Cassa di Risparmio di Cesena, fondata da una società di 105 persone e riconosciuta con rescritto pontificio 18 maggio 1841 e con regio decreto 17 marzo 1861. Da essa è stata scorporata l'attività creditizia in attuazione del progetto di ristrutturazione approvato con decreto ministeriale in data 30 ottobre 1991.
3. La Fondazione è disciplinata dal presente statuto, definito anche in aderenza ai contenuti della "Carta delle fondazioni" adottata dall'ACRI (Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio S.p.A.), dal Protocollo d'intesa sottoscritto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze il 22 aprile 2015 (in prosieguo "Protocollo d'intesa"), dall'Addendum al Protocollo d'intesa sottoscritto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze il 28 ottobre 2025 (in prosieguo "Addendum"), dall'ordinamento di settore di cui alle vigenti normative - e segnatamente dalla legge 23 dicembre 1998, n. 461 e dal decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 e successive modifiche e integrazioni - nonché, per quanto compatibili, dalle norme del codice civile sulle fondazioni e dalle relative disposizioni di attuazione.
4. La società bancaria conferitaria di cui al presente statuto è quella definita dall'articolo 1 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 (in prosieguo "decreto legislativo 153/1999").

Articolo 2 - Sede e ambito territoriale di attività.

1. La Fondazione ha sede legale in Cesena e svolge la sua attività nel territorio storico d'intervento rappresentato dai Comuni di Cesena, Bagno di Romagna, Borghi, Cesenatico, Gambettola, Gatteo, Longiano, Mercato Saraceno, Montiano, Roncofreddo, San Mauro Pascoli, Sarsina, Savignano sul Rubicone, Sogliano sul Rubicone, Verghereto.
2. La Fondazione può effettuare interventi di carattere straordinario al di fuori dell'ambito sopracitato.

Articolo 3 - Scopi e settori di intervento.

1. La Fondazione non ha fini di lucro, conforma la propria attività ai principi di autorganizzazione e sussidiarietà e, nell'esclusivo interesse generale delle comunità di riferimento, persegue esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico del territorio di propria competenza, interpretandone le esigenze e operando senza ingerenze e condizionamenti esterni che ne possano limitare l'autonomia. Il rapporto con gli attori locali, pubblici e privati, è svolto in maniera imparziale e informato a spirito di collaborazione, nel reciproco rispetto delle autonomie e prerogative decisionali.
2. La Fondazione indirizza la propria attività esclusivamente nei settori ammessi di cui all'articolo 1, comma 1, lett. c)-*bis* del decreto legislativo 153/1999, e opera in via prevalente nei settori rilevanti scelti ogni tre anni, in numero non superiore a cinque, dal Consiglio di Indirizzo, assicurando, singolarmente e nel loro insieme, l'equilibrata destinazione delle risorse e dando preferenza ai settori a maggiore rilevanza sociale. Della scelta dei settori rilevanti e delle sue modificazioni è data comunicazione all'Autorità di Vigilanza e assicurata un'adeguata pubblicità.

Articolo 4 - Attività della Fondazione.

1. La Fondazione persegue le proprie finalità statutarie attraverso la realizzazione di iniziative proprie e il finanziamento di iniziative promosse da terzi, nel rispetto dei principi di trasparenza e di non discriminazione, dando rilievo alla valenza sociale, economica e ambientale delle iniziative.
2. La Fondazione può svolgere la propria attività nei settori rilevanti di cui all'articolo 3, comma 2, anche mediante l'esercizio diretto di attività d'impresa o attraverso società operanti in via esclusiva per la diretta realizzazione degli scopi perseguiti nei settori medesimi, nelle quali detiene partecipazioni di controllo.
3. Il possesso di partecipazioni di controllo in società ed enti è consentito solo nel caso di imprese strumentali.
4. Nel caso di esercizio diretto di attività d'impresa, la Fondazione istituisce specifiche contabilità separate.
5. La Fondazione non può esercitare funzioni creditizie, né effettuare, in qualsiasi forma, finanziamenti, erogazioni o sovvenzioni, diretti o indiretti, a enti con fini di lucro o in favore di imprese di qualsiasi natura, con eccezione delle imprese strumentali, delle cooperative che operano nel settore dello spettacolo, dell'informazione e del tempo libero, delle imprese sociali e delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 e successive modificazioni.
6. Per il conseguimento degli scopi istituzionali e per soddisfare le esigenze gestionali la Fondazione opera con tutte le modalità consentite dalla sua natura di persona giuridica privata dotata di piena autonomia gestionale, purché nel rispetto dei principi di sana e prudente gestione, secondo criteri di economicità, efficienza ed efficacia. In particolare, può compiere operazioni finanziarie, commerciali, immobiliari e mobiliari, nonché acquistare, detenere e cedere partecipazioni al capitale di società o concorrere alla loro costituzione.
7. Al fine di assicurare la migliore utilizzazione delle risorse, rendere più incisiva la propria azione e sovvenire in maniera efficace e organica alle esigenze del territorio, la Fondazione elabora programmi annuali e pluriennali di intervento, individuando i settori ai quali destinare le risorse disponibili in relazione ai bisogni e alle esigenze rilevate.
8. La Fondazione verifica la realizzazione delle iniziative sostenute sia sotto il profilo amministrativo sia nel merito dell'efficacia dell'azione rispetto agli impegni assunti dai soggetti beneficiari.
9. La Fondazione rende pubbliche sul proprio sito internet, in modo chiaro, completo e facilmente accessibile le informazioni relative alla propria attività istituzionale di cui all'articolo 11, commi da 2 a 5, del Protocollo d'intesa.
10. La Fondazione assicura il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 62 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.
11. La Fondazione può collaborare con altre fondazioni di origine bancaria per conseguire obiettivi comuni coerenti con la propria missione, sia direttamente sia tramite associazioni di categoria; può raccordare la propria attività a quella di altri enti aventi finalità analoghe; può altresì aderire ad organizzazioni nazionali e internazionali che realizzino attività coerenti con i propri scopi, a organizzazioni rappresentative delle fondazioni bancarie e ad associazioni nazionali e internazionali di fondazioni.
12. La Fondazione può costituire o partecipare a fondazioni di diritto privato con finalità analoghe alle proprie e accettare donazioni e lasciti, nonché devoluzioni di beni con uno scopo particolare purché rientranti negli scopi della Fondazione.

Articolo 5 - Regolamenti interni.

1. Le norme statutarie che disciplinano l'attività della Fondazione diretta al perseguimento degli scopi statutari, alla gestione del patrimonio, e alla organizzazione interna sono integrate da appositi regolamenti.
2. Il regolamento interno relativo alle modalità di realizzazione degli scopi statutari deve prevedere e disciplinare i criteri attraverso i quali vengono individuati e selezionati i progetti propri o di terzi, le iniziative da finanziare e i programmi pluriennali di intervento, onde assicurare la trasparenza dell'attività, la parità di trattamento, l'esclusione di situazioni di conflitto di interessi, la motivazione delle scelte, il rispetto degli interessi contemplati nello statuto e la migliore utilizzazione delle risorse e l'efficacia degli interventi. Il regolamento deve inoltre definire le condizioni e modalità di erogazione dei contributi concessi a terzi beneficiari.
3. Le procedure di gestione del patrimonio sono disciplinate da apposito regolamento, definito in coerenza con i contenuti degli articoli 2, 3 e 4 del Protocollo d'Intesa nonché degli articoli 1 e 2 dell'Addendum, e con quanto previsto dall'articolo 7 di questo statuto. Il regolamento è approvato dal Consiglio di Indirizzo, su proposta del Consiglio di Amministrazione, ai sensi di statuto.

4. Un apposito regolamento definisce le procedure e i requisiti di professionalità per la nomina dei componenti gli organi sociali, comprese le procedure relative alla verifica delle cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza, nonché le modalità attraverso le quali è assicurata la trasparenza delle nomine e delle relative procedure.

Articolo 6 - Patti parasociali.

1. La Fondazione trasmette all'Autorità di vigilanza, entro cinque giorni dalla conclusione, gli eventuali patti parasociali e le loro successive modifiche, aventi ad oggetto l'esercizio dei diritti connessi alle partecipazioni detenute nella società bancaria conferitaria, dando espressamente conto che i suddetti accordi non contengono previsioni in contrasto con i principi stabiliti dall'articolo 6 del decreto legislativo 153/1999, fermo restando quanto previsto dall'articolo 25, comma 3-*bis*, del medesimo decreto.
2. Negli stessi termini temporali sono trasmessi gli accordi, in qualunque forma conclusi, da cui possa derivare l'attribuzione alla Fondazione dei diritti e dei poteri di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 153/1999.

Titolo II
Patrimonio e reddito

Articolo 7 - Patrimonio.

1. Il patrimonio della Fondazione è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutari ed è gestito in modo coerente con la natura della Fondazione quale ente senza scopo di lucro che opera secondo principi di trasparenza e moralità. Nella definizione delle politiche di investimento e nella scelta degli strumenti di impiego la Fondazione agisce sulla base di un'adeguata pianificazione strategica.
2. Il patrimonio è costituito dal fondo di dotazione iniziale e dai fondi e riserve presenti nell'ultimo bilancio e si modifica per effetto di:
a) accantonamenti alla riserva obbligatoria nella misura stabilita dall'Autorità di Vigilanza;
b) liberalità a qualsiasi titolo pervenute ed esplicitamente destinate ad accrescimento del patrimonio per volontà del donante o del testatore;
c) plusvalenze o minusvalenze, anche conseguenti a valutazione, relative alla partecipazione nella società bancaria conferitaria, in conformità a quanto previsto dall'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 153/1999;
d) riserve o accantonamenti facoltativi la cui costituzione sia deliberata dal Consiglio di Indirizzo al fine di meglio sovvenire alle esigenze della gestione patrimoniale e della politica degli investimenti della Fondazione; sono fatte salve le competenze di legge dell'Autorità di Vigilanza.
3. La costituzione degli accantonamenti e delle riserve di cui al precedente comma, lettera d) deve conciliarsi con l'effettiva tutela degli scopi statutari e deve rispondere a criteri di sana e prudente gestione.
4. Nella gestione del patrimonio la Fondazione osserva i seguenti criteri:
a) ottimizzazione della combinazione tra redditività e rischio del portafoglio nel suo complesso, attraverso la scelta degli strumenti migliori per qualità, liquidabilità, rendimento e livello di rischio, in coerenza con la politica d'investimento adottata;
b) adeguata diversificazione del portafoglio finalizzata a contenere la concentrazione del rischio e la dipendenza del risultato della gestione da determinati emittenti, gruppi di imprese, settori di attività e aree geografiche;
c) efficiente gestione finalizzata a ottimizzare i risultati, contenendo i costi di transazione, di gestione e di funzionamento in rapporto alla dimensione, alla complessità e alle caratteristiche del portafoglio.
5. Nella diversificazione del rischio degli investimenti, la Fondazione opera affinché l'esposizione verso un singolo soggetto non sia complessivamente superiore ad un terzo dell'attivo di bilancio secondo quanto previsto dall'art. 2 del Protocollo d'intesa, nonché dall'art. 1 dell'Addendum.
6. I contratti e gli strumenti finanziari derivati sono utilizzati nella gestione del patrimonio con finalità di copertura oppure in operazioni in cui non siano presenti rischi di perdite patrimoniali. L'utilizzo dei contratti e degli strumenti finanziari derivati è disciplinato nel regolamento sulla gestione del patrimonio, nei limiti e con le modalità previste dall'articolo 4, commi 2 e 3, del Protocollo d'intesa, nonché dall'art. 2 dell'Addendum.

Nella nota integrativa sono fornite informazioni riepilogative, di natura qualitativa e quantitativa, relative alle operazioni in derivati effettuate nell'esercizio di riferimento del bilancio e a quelle in essere alla data della sua chiusura, ivi incluse quelle incorporate in strumenti finanziari e quelle perfezionate nell'ambito delle gestioni di portafogli.
7. L'investimento nelle imprese e negli enti strumentali è realizzato utilizzando esclusivamente le risorse derivanti dal reddito, fatto salvo quanto previsto per i beni mobili e immobili dall'articolo 7, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 153/1999. Nella nota integrativa del bilancio sono fornite le informazioni di dettaglio riguardo alla copertura.
8. Il patrimonio può essere investito in beni immobili diversi da quelli strumentali e in beni mobili e immobili che non producono adeguata redditività, nei limiti e per le finalità di cui all'articolo 7, comma 3-*bis* del decreto legislativo 153/1999.
9. Il Consiglio di Indirizzo stabilisce, in base a criteri di economicità ed efficacia, se il patrimonio della Fondazione deve essere gestito direttamente all'interno della Fondazione stessa, ovvero se deve essere affidato, in tutto o in parte, a un gestore esterno.
10. La gestione effettuata all'interno della Fondazione è svolta con modalità organizzative interne idonee ad assicurarne la separazione dalle altre attività della Fondazione. Il Consiglio di Amministrazione, se ritenuto opportuno, può istituire un Comitato investimenti nelle modalità e con i poteri stabiliti nel Regolamento per la gestione del patrimonio.
11. La gestione del patrimonio, se affidata all'esterno in considerazione della dimensione e della complessità degli investimenti, deve essere effettuata ricorrendo ad un intermediario abilitato ai sensi di legge. La scelta del gestore deve corrispondere all'esclusivo interesse della Fondazione, evitare situazioni di possibile conflitto di interessi e basarsi su criteri di comparazione delle offerte in termini di professionalità ed economicità.
12. La Fondazione, nel rispetto del principio di conservazione del patrimonio, non può contrarre debiti, salvo il caso di temporanee e limitate esigenze di liquidità. In ogni caso, l'esposizione debitoria complessiva non può superare il dieci per cento del patrimonio, secondo l'ultimo bilancio approvato.

Articolo 8 - Definizione e destinazione del reddito.

1. Per reddito deve intendersi l'ammontare dei ricavi, delle plusvalenze - ad eccezione di quelle di cui all'art. 7, comma 2, punto c) - e di ogni altro provento, comunque percepiti dalla Fondazione.
2. La Fondazione, in conformità a quanto previsto dall'articolo 8 del decreto legislativo 153/1999 e successive modificazioni e integrazioni, destina il reddito secondo il seguente ordine:
a) spese di funzionamento, nel rispetto di principi di adeguatezza delle spese alla struttura organizzativa e all'attività svolta dalla Fondazione;
b) oneri fiscali;
c) riserva obbligatoria, nella misura determinata dall'Autorità di Vigilanza;
d) almeno il cinquanta per cento del reddito che residua o, se maggiore, l'ammontare minimo di reddito stabilito dall'Autorità di Vigilanza, ai settori rilevanti di cui all'articolo 3;
e) altri settori di intervento ammessi, reinvestimento del reddito o accantonamenti e riserve facoltativi previsti all'articolo 7;
f) acquisto, secondo i parametri fissati dall'Autorità di Vigilanza, di prodotti editoriali da devolvere a istituzioni scolastiche;
g) erogazioni previste da specifiche norme di legge.
3. La Fondazione non può distribuire o assegnare quote di utili, di patrimonio ovvero qualsiasi altra forma di utilità economiche agli associati, agli amministratori, ai fondatori e ai dipendenti, con esclusione dei compensi previsti dallo statuto.

Titolo III
Organi Sociali: disciplina generale, requisiti dei componenti

Articolo 9 - Organi Sociali.

1. Sono Organi Sociali della Fondazione:
a) l'Assemblea dei Soci;

b) il Consiglio di Indirizzo;
c) il Consiglio di Amministrazione;
d) il Presidente della Fondazione;
e) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Articolo 10 - Disciplina dei mandati consecutivi.

1. Le cariche di componente del Consiglio di Indirizzo, del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Revisori dei Conti e di Presidente della Fondazione possono essere esercitate per non più di due mandati consecutivi indipendentemente dall'Organo interessato. Due mandati non si considerano consecutivi qualora il secondo venga assunto dopo che sia trascorso un periodo almeno pari a tre anni dalla data di cessazione del precedente.
2. Ai fini del computo del numero dei mandati consecutivi si tiene conto di quello espletato per un periodo di tempo non inferiore alla metà del tempo previsto o anche di durata inferiore se cessato per dimissioni volontarie, escluse quelle presentate a seguito di nomina in altro Organo della Fondazione. I mandati espletati per una durata inferiore non possono essere esclusi, ai fini del computo dei mandati complessivi, per più di una volta.
3. Non è consentita l'istituzione della carica di Presidente onorario o di altre cariche analoghe.
4. Il Presidente della Fondazione che sia cessato dall'incarico, indipendentemente dalla durata dello stesso, non può assumere incarichi di amministrazione o di direzione in enti strumentali della Fondazione né iniziare con questi rapporti di collaborazione professionale di qualunque specie, anche di lavoro dipendente, prima che sia trascorso un periodo almeno pari a tre anni dalla data di cessazione dell'incarico di Presidente della Fondazione.

Articolo 11 - Selezione dei componenti degli Organi.

1. La Fondazione garantisce la presenza nei propri Organi di indirizzo, amministrazione e controllo di soggetti portatori di professionalità, competenza e autorevolezza nonché l'adozione di processi di nomina funzionali a salvaguardare la propria indipendenza e terzietà, anche sulla base e nel rispetto delle cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dal successivo articolo 14. La Fondazione assicura inoltre una equilibrata presenza, in ciascuno di tali Organi, di entrambi i generi.
2. Nella nomina dei componenti degli Organi, la Fondazione adotta modalità ispirate a criteri oggettivi e trasparenti, improntati alla valorizzazione dei principi di onorabilità e professionalità, idonei ad assicurare una composizione degli Organi che permetta la più efficace azione nei settori e nell'ambito territoriale previsti dallo statuto.
3. Il Consiglio di Indirizzo definisce con regolamento le modalità e le procedure di nomina, comprese quelle relative alla verifica delle cause di ineleggibilità e incompatibilità. Nel regolamento sono altresì specificati i requisiti di professionalità e di competenza richiesti per la nomina dei componenti degli organi e definite le modalità attraverso le quali assicurare la trasparenza delle nomine e delle relative procedure.
4. Ferme restando le designazioni di competenza dell'Assemblea dei soci, periodicamente la Fondazione verifica che i soggetti designanti siano rappresentativi del territorio e degli interessi sociali sottesi dall'attività istituzionale della fondazione. Al fine di raccogliere informazioni ed elementi utili per tale valutazione, la Fondazione promuove uno o più incontri con gli enti, pubblici e privati, espressivi delle realtà locali, attivi nei propri settori di intervento. Tali incontri, su decisione del Presidente, possono essere tenuti mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire oralmente e in tempo reale sugli argomenti dell'ordine del giorno. I criteri e le modalità di convocazione degli incontri sono preventivamente ed oggettivamente disciplinati; i partecipanti possono intervenire, presentare documenti e proposte. Degli incontri è redatto verbale da sottoporre al Consiglio di Indirizzo. Le risultanze del processo valutativo sono rese pubbliche nelle forme ritenute idonee ad una adeguata divulgazione.

Articolo 12 - Requisiti generali di onorabilità.

1. I componenti gli Organi Sociali devono essere scelti fra cittadini italiani di piena capacità civile, in possesso di requisiti di idoneità etica confacenti alla natura di ente senza scopo di lucro della Fondazione.
2. Non possono ricoprire cariche negli organi della Fondazione coloro che:

a) si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile;
b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
c) sono stati condannati con sentenza definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione:
1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque altro delitto non colposo;
d) sono stati condannati su loro richiesta a una delle pene previste alla lettera c), salvo il caso di estinzione del reato.
3. I componenti gli organi sono tenuti ad informare immediatamente l'organo di appartenenza di tutte le situazioni che possono assumere rilevanza ai fini della permanenza del predetto requisito di onorabilità.
4. L'organo competente, sulla base delle informazioni fornite dall'interessato, salvi i provvedimenti di cui all'articolo 17, assume le decisioni più idonee a salvaguardia dell'autonomia e della reputazione della Fondazione. Procede analogamente se vengono a sua conoscenza fatti rilevanti ai fini della permanenza del requisito di onorabilità.

Articolo 13 - Requisiti di professionalità.

1. I componenti il Consiglio di Indirizzo, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Revisori dei Conti devono essere in possesso di requisiti di esperienza confacenti alla natura di ente senza scopo di lucro della Fondazione e, specificamente, dei requisiti di professionalità e competenza previsti, rispettivamente, dagli articoli 24, 27 e 31.
2. I componenti gli organi della Fondazione sono tenuti all'osservanza dei principi di riservatezza e deontologia professionale anche nei rapporti con i mezzi di comunicazione.

Articolo 14 - Cause generali di ineleggibilità e incompatibilità.

1. Non possono ricoprire la carica di componente il Consiglio di Indirizzo, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Revisori dei Conti:
a) il coniuge, i parenti e gli affini sino al secondo grado incluso, dei membri del Consiglio di Indirizzo, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei Conti;
b) i dipendenti in servizio della Fondazione, nonché il coniuge di detti dipendenti e i loro parenti e affini fino al secondo grado incluso;
c) i dipendenti in servizio della società bancaria conferitaria, chi ricopre la carica di Direttore Generale della medesima, ovvero chi abbia con questa rapporti professionali stabili;
d) coloro che ricoprono funzioni di indirizzo, amministrazione e controllo, i dipendenti con vincolo di subordinazione gerarchica e coloro che sono legati da rapporti di collaborazione anche a tempo determinato (con esclusione dei soli incarichi professionali specifici) presso i soggetti elencati nominativamente all'articolo 24, comma 4, cui compete il potere di designazione dello stesso componente del Consiglio di Indirizzo. I professori universitari non sono considerati dipendenti subordinati in virtù del loro stato giuridico, ferma restando l'incompatibilità per coloro che svolgono funzioni di amministrazione o controllo o rappresentano all'esterno l'ente designante;
e) gli amministratori di organizzazioni ed enti destinatari degli interventi della Fondazione, con i quali la Fondazione abbia rapporti organici e permanenti;
f) i membri del parlamento nazionale ed europeo o del Governo; gli assessori o consiglieri regionali, provinciali e comunali, il presidente della provincia, il sindaco, il presidente e i componenti del consiglio circoscrizionale, il presidente e i componenti del consiglio di amministrazione dei consorzi fra enti locali, il presidente e i componenti dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, i consiglieri di amministrazione e il presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto

2000, n. 267, il presidente e i componenti degli organi delle comunità montane nonché coloro che siano cessati da tali cariche da meno di un anno;
g) i componenti gli organi di indirizzo, amministrazione e controllo e coloro che svolgono funzioni di direzione in altre Fondazioni di origine bancaria;
h) coloro che assumono o esercitano cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo o funzioni di direzione di società concorrenti della società bancaria conferitaria o di società del suo gruppo;
i) coloro che abbiano causato grave danno alla Fondazione o abbiano promosso lite contro di essa.
2. I componenti degli organi della Fondazione non possono essere destinatari di attività della Fondazione a loro diretto vantaggio, salvi gli interventi destinati a soddisfare gli interessi, generali o collettivi, espressi dagli enti designanti.
3. I Soci possono assumere cariche in altri organi della Fondazione o la carica di Segretario Generale, restando sospesi, durante l'esercizio di tali cariche, dalla qualità di Soci.
4. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione, o controllo presso la Fondazione non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria o sue controllate o partecipate. I soggetti che svolgono funzioni di indirizzo presso la Fondazione non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria.
5. Coloro che hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria non possono assumere cariche negli Organi di indirizzo, amministrazione e controllo della Fondazione prima che siano trascorsi almeno dodici mesi dalla cessazione dell'incarico.
6. Non è consentita l'attribuzione di cariche di Presidente onorario o emerito.
7. La Fondazione, nell'esercitare i diritti di azionista della società bancaria conferitaria, non può designare o votare candidati, ovvero presentare o votare liste di candidati nelle quali sono presenti soggetti che, nei dodici mesi antecedenti, hanno svolto funzioni di indirizzo, amministrazione o controllo presso la Fondazione.
8. Sono tra loro reciprocamente incompatibili le cariche di componente il Consiglio di Indirizzo, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Revisori dei Conti. Il componente di un organo che assume la carica in un diverso organo della Fondazione decade automaticamente dal primo.
9. Coloro che hanno ricoperto cariche negli Organi di indirizzo, amministrazione e controllo della Fondazione non possono assumere incarichi operativi presso la Fondazione stessa in forza di contratti di lavoro dipendente e/o di collaborazioni continuative, ivi comprese le funzioni di Segretario, prima che siano trascorsi ventiquattro mesi dalla cessazione della carica.
10. Sono salve altre eventuali incompatibilità previste dalla normativa sulle fondazioni.

Articolo 14-bis – Discontinuità nei rapporti con la Fondazione.

1. Coloro che hanno svolto due mandati consecutivi negli organi di altre Fondazioni di cui al D.Lgs. n. 153 del 1999, di cui almeno uno nell'organo di amministrazione o nell'organo di controllo o da Presidente, non possono assumere incarichi di indirizzo, amministrazione, controllo e direzione nella Fondazione, prima che sia trascorso almeno un anno dalla cessazione del secondo mandato.
2. La Fondazione non può instaurare rapporti di collaborazione di qualunque specie, anche subordinati, esclusi i mandati relativi a singole prestazioni professionali, con coloro che abbiano svolto due mandati consecutivi negli organi di altre Fondazioni di cui al D.Lgs. n. 153 del 1999, di cui almeno uno nell'organo di amministrazione o nell'organo di controllo o da Presidente, prima che sia trascorso almeno un anno dalla cessazione del secondo mandato.
3. La Fondazione non può instaurare rapporti di collaborazione di qualunque specie, anche subordinati, inclusi gli incarichi professionali, con coloro che abbiano svolto due mandati consecutivi nei propri organi, di cui almeno uno nell'organo di amministrazione o nell'organo di controllo o da Presidente, prima che sia trascorso un periodo di tempo pari ad almeno tre anni dalla cessazione del secondo mandato.
4. La Fondazione non può instaurare rapporti di collaborazione di qualunque specie, anche subordinati, inclusi gli incarichi professionali, con coloro che abbiano svolto due mandati consecutivi nel proprio organo di indirizzo, prima che sia trascorso almeno un anno dalla cessazione del secondo mandato.
5. I periodi di discontinuità previsti nel presente articolo trovano attuazione anche nei confronti di coloro che stiano svolgendo il loro secondo mandato consecutivo negli organi della Fondazione e siano nella seconda metà della durata di svolgimento del secondo mandato. In ogni caso in tale specifica ultima ipotesi sono fatti salvi gli incarichi nelle società e negli enti strumentali nonché le collaborazioni di durata inferiore al previsto termine residuo di permanenza.

Articolo 14-ter – Esercizio dei diritti nelle società e negli enti strumentali.

1. Negli organi delle proprie società ed enti strumentali di cui all'art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 153 del 1999, la Fondazione non può nominare soggetti, designare o votare candidati ovvero presentare o votare liste in cui siano presenti candidati, che:

a) abbiano svolto due mandati consecutivi negli organi di altre Fondazioni di cui al D.Lgs. n. 153 del 1999, di cui almeno uno nell'organo di amministrazione o nell'organo di controllo o da Presidente, prima che sia decorso un periodo di tempo pari ad almeno un anno dalla cessazione del secondo mandato;

b) abbiano svolto due mandati consecutivi nei propri organi, di cui almeno uno nell'organo di amministrazione o nell'organo di controllo o da Presidente, prima che sia decorso un periodo di tempo pari ad almeno tre anni dalla cessazione del secondo mandato;

c) abbiano svolto due mandati consecutivi nel proprio organo di indirizzo, prima che sia trascorso almeno un anno dalla cessazione del secondo mandato.

2. La Fondazione cura, anche mediante apposite disposizioni, che le proprie società ed enti strumentali di cui all'art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 153 del 1999:

a) non conferiscano, ai soggetti indicati alla lett. a) del precedente comma, incarichi di direzione, ovvero instaurino con i medesimi soggetti rapporti di collaborazione di qualunque specie, anche subordinati, esclusi i mandati relativi a singole prestazioni professionali, prima che sia trascorso almeno un anno dalla cessazione del secondo mandato in Fondazione;

b) non conferiscano, ai soggetti indicati alla lett. b) del precedente comma, incarichi di direzione, ovvero instaurino con i medesimi soggetti rapporti di collaborazione di qualunque specie, anche subordinati, inclusi gli incarichi professionali, prima che sia decorso un periodo di tempo pari ad almeno tre anni dalla cessazione del secondo mandato in Fondazione;

c) non conferiscano, ai soggetti indicati alla lett. c) del precedente comma, incarichi di direzione, ovvero instaurino con i medesimi soggetti rapporti di collaborazione di qualunque specie, anche subordinati, inclusi gli incarichi professionali, prima che sia trascorso almeno un anno dalla cessazione del secondo mandato in Fondazione;

d) non attribuiscano ai componenti degli organi della Fondazione, quali emolumenti per le cariche rivestite nell'ambito delle proprie società ed enti strumentali di cui all'art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 153 del 1999, importi eccedenti l'ammontare previsto all'articolo 4 dell'Addendum.

3. I periodi di discontinuità previsti nel presente articolo trovano attuazione anche nei confronti di coloro che stiano svolgendo il loro secondo mandato consecutivo negli organi della Fondazione e siano nella seconda metà della durata di svolgimento del secondo mandato. In ogni caso in tale specifica ultima ipotesi sono fatti salvi gli incarichi nelle società e negli enti strumentali nonché le collaborazioni di durata inferiore al previsto termine residuo di permanenza.

Articolo 15 - Cause generali di conflitto di interessi.

1. I componenti gli organi della Fondazione, nel caso di deliberazioni in cui abbiano, direttamente o indirettamente, interessi in conflitto con quelli della Fondazione, devono darne immediata comunicazione all'organo di appartenenza che deve assumere la decisione e astenersi dal partecipare alle deliberazioni medesime.

2. Nel caso di dolosa violazione del dovere di cui al comma 1, o qualora la situazione di conflitto non sia temporanea, l'organo di appartenenza pronuncia la decadenza dell'interessato.

Articolo 16 - Cause generali di sospensione dalle funzioni.

1. Costituiscono cause di sospensione dalle funzioni di componente gli organi:

1) la condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui alle disposizioni sulla onorabilità [articolo 12, comma 2, lettera c)];

2) l'applicazione su richiesta delle parti di una delle pene di cui alle disposizioni sull'onorabilità [articolo 12, comma 2, lettera d)] con sentenza non definitiva;

3) l'applicazione provvisoria di una delle misure previste dall'art. 67, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni ed integrazioni;

4) l'applicazione di misure cautelari personali.

2. I componenti gli organi della Fondazione devono portare tempestivamente a conoscenza dell'organo di

appartenenza la sussistenza di una delle situazioni sopra individuate. In mancanza, l'organo procede d'ufficio.
3. Il componente dell'organo può richiedere la sospensione dalle proprie funzioni, per un periodo determinato, per motivi di carattere personale o professionale.
4. L'organo deve tempestivamente assumere - entro trenta giorni - le relative decisioni.

Articolo 17 - Cause generali di decadenza.

1. Fatte salve specifiche ipotesi di decadenza previste dallo statuto, decadono dalla carica di componente gli organi della Fondazione, con dichiarazione dell'organo di appartenenza, coloro che in un qualunque momento perdano i requisiti previsti dallo statuto, che vengano a trovarsi in una delle situazioni di ineleggibilità o incompatibilità sopravvenute - che non siano rimosse entro 30 giorni dal loro verificarsi - previste dallo statuto o dalla legge, o che siano incorsi in gravi violazioni delle norme statutarie.
2. I componenti gli organi della Fondazione devono dare immediata comunicazione delle sopravvenute cause di ineleggibilità o di incompatibilità che li riguardano.
3. I componenti gli organi della Fondazione che non intervengano per tre volte consecutive alle riunioni del proprio organo senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione dell'organo di appartenenza.
4. Decade altresì dalla carica chi non abbia comunicato tempestivamente l'insorgere di una causa di incompatibilità o di sospensione.
5. Nei casi di cui ai commi precedenti, la decadenza deve essere dichiarata entro trenta giorni da quello in cui l'organo competente ne è venuto a conoscenza.

Articolo 18 - Verifica dei requisiti. Organi competenti.

1. Ciascun organo verifica, sulla base delle modalità da esso prestabilite e della documentazione prescritta, la sussistenza dei requisiti di professionalità e onorabilità e la insussistenza delle cause di ineleggibilità e incompatibilità previsti dallo statuto o dalla legge per i propri componenti.
2. La verifica relativa alla persona che ricopre la carica di Presidente della Fondazione è di competenza del Consiglio di Indirizzo.
3. La verifica relativa alla persona che ricopre la carica di Segretario Generale è di competenza del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 19 - Compensi e medaglie di presenza.

1. In conformità al criterio generale di buon uso delle risorse, l'entità dei compensi e delle medaglie di presenza per i componenti del Consiglio di Indirizzo, del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Revisori dei Conti e per il Presidente della Fondazione è determinata in funzione delle responsabilità e degli impegni associati alle relative cariche e in coerenza con la natura istituzionale e l'assenza di finalità lucrative della Fondazione. Inoltre tali corrispettivi devono essere commisurati alla dimensione patrimoniale, all'entità delle erogazioni e agli oneri di gestione complessivi della Fondazione. Sono in ogni caso rispettate le disposizioni dell'articolo 9 del Protocollo d'intesa, in tema di compensi per i componenti degli organi sociali.
2. Ai componenti il Consiglio di Indirizzo spetta una medaglia di presenza per la partecipazione alle riunioni del Consiglio e il rimborso delle eventuali spese sostenute per l'esercizio delle funzioni.
3. Ai componenti il Consiglio di Amministrazione e ai componenti il Collegio dei Revisori dei Conti spetta un compenso annuo e, per ogni partecipazione alle riunioni del Consiglio di Indirizzo (limitatamente ai Revisori) e del Consiglio di Amministrazione, una medaglia di presenza, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento delle funzioni.
4. Non è consentito il cumulo di medaglie di presenza per più riunioni nello stesso giorno.
5. Il Consiglio di Indirizzo e il Consiglio di Amministrazione possono riconoscere a componenti di commissioni consultive o di studio, nominate nell'ambito delle rispettive competenze, esclusivamente la corresponsione di indennità collegate alla effettiva partecipazione ai lavori dell'organo e alle spese sostenute e tenendo conto dei criteri indicati nel comma 1. Nel caso di commissioni istituite in seno al Consiglio di Amministrazione l'entità delle indennità riconosciute ai componenti è portata a conoscenza del Consiglio di Indirizzo.
6. I compensi, le medaglie di presenza e le indennità riconosciute, nel rispetto delle disposizioni che precedono, ai componenti degli organi sociali e delle commissioni eventualmente istituite sono sottoposti al

parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti.

Titolo IV
Assemblea dei Soci

Articolo 20 - Assemblea dei Soci.

1. L'Assemblea è l'organo in cui si attua la continuità istituzionale e, in quanto tale, è interprete autentica della volontà dei Fondatori nonché garante del suo rispetto nel tempo. Almeno la metà dei Soci devono essere residenti da almeno tre anni nell'ambito territoriale della Fondazione.
2. Il numero massimo dei Soci è 131.
3. La qualità di Socio non attribuisce nessun diritto di contenuto patrimoniale sulle rendite della Fondazione, né sul suo patrimonio.
4. I Soci durano in carica dieci esercizi, compreso quello in corso all'assunzione della carica, e possono essere confermati per una sola volta. Al termine del periodo restano in carica fino allo svolgimento della prima Assemblea successiva. Possono poi essere nominati nuovamente dopo che sia trascorso un periodo di vacanza di durata almeno pari a quella prevista per la carica in precedenza ricoperta.
5. Nel caso di nomina di un Socio in altro organo della Fondazione o quale Segretario Generale, il periodo di svolgimento di tale funzione non è computato ai fini del calcolo della durata della qualità di Socio.

Articolo 21 - Nomina dei Soci.

1. La qualità di Socio si acquista con la nomina da parte dell'Assemblea dei Soci su proposta sottoscritta da almeno venti Soci, comunicata al Presidente della Fondazione mediante lettera raccomandata o con altro mezzo idoneo ad acquisirne la data di ricezione, nel periodo 1° novembre – 15 febbraio successivo di ogni anno, o su proposta del Consiglio di Indirizzo entro i trenta giorni successivi.
2. Per essere ammessi in qualità di Socio occorre il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti, purché questi rappresentino almeno la maggioranza assoluta dei Soci aventi diritto al voto. Nel computo dei votanti non si tiene conto degli astenuti.
3. Sono nominati Soci coloro che, entro il numero dei posti vacanti, riportano in ordine decrescente il maggior numero di voti. Qualora più nominativi riportino un uguale numero di voti e si superi con essi il numero dei posti vacanti, dovrà farsi luogo ad altra votazione di ballottaggio fra i nominativi medesimi.

Articolo 22 - Competenze dell'Assemblea dei Soci.

1. Sono di esclusiva competenza dell'Assemblea dei Soci:
a) la nomina dei Soci;
b) l'eventuale indicazione di un proprio candidato alla carica di Presidente della Fondazione;
c) la designazione di metà dei componenti il Consiglio di Indirizzo;
d) l'approvazione di norme attinenti al proprio funzionamento;
e) la formulazione del parere obbligatorio, non vincolante, sul documento programmatico previsionale e sul piano pluriennale nonché sul bilancio;
f) la formulazione di proposte al Consiglio di Indirizzo in materie di attività della Fondazione;
g) la formulazione del parere obbligatorio, non vincolante, sulle modifiche statutarie, sulle decisioni concernenti lo scioglimento della Fondazione, ivi compresa la devoluzione del residuo patrimonio, sulle operazioni di trasformazione, fusione o incorporazione della Fondazione in altri enti.
2. I pareri di cui alle lettere e) e g) devono essere espressi entro trenta giorni dalla data di ricezione dei relativi documenti da parte del Presidente della Fondazione. Trascorso inutilmente tale termine, l'Organo deliberante procederà comunque all'attuazione delle decisioni assunte.

Articolo 23 - Presidenza e riunioni dell'Assemblea dei Soci.

1. Le funzioni di Presidente dell'Assemblea vengono svolte dal Presidente della Fondazione, che la presiede e ne coordina i lavori senza diritto di voto.
2. L'Assemblea dei Soci deve essere convocata - almeno due volte all'anno - in tempo utile per lo svolgimento

degli adempimenti di sua competenza, ad iniziativa del Presidente, mediante invio a mezzo raccomandata o altro mezzo che fornisca la prova del ricevimento al domicilio dei Soci, almeno dieci giorni prima della data fissata, di un avviso contenente l'elenco delle materie da trattare. La convocazione può avvenire anche a mezzo di posta elettronica o altri mezzi simili nei confronti dei Soci che abbiano indicato per iscritto un apposito recapito a tale fine.
3. La seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.
4. In caso di assenza o impedimento del Presidente, il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti convoca l'Assemblea dei Soci e la presiede sino alla elezione di un sostituto provvisorio per lo svolgimento della riunione in corso, ovvero del nuovo Presidente.
5. L'Assemblea dei Soci è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente un numero di Soci pari almeno alla metà più uno di quelli in carica, con arrotondamento all'unità superiore; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti o rappresentati.
6. Ogni Socio può farsi rappresentare da altro Socio mediante delega scritta. Ogni Socio può essere portatore di un numero massimo di due deleghe.
7. Salvi i casi in cui siano previste maggioranze qualificate, l'Assemblea dei Soci delibera a maggioranza assoluta dei votanti. Nel computo dei votanti non si tiene conto degli astenuti.
8. Per le votazioni si procede in forma palese. Le votazioni relative alle designazioni dei membri del Consiglio di Indirizzo, nonché quelle riguardanti persone, si effettuano sempre con scheda segreta. Le funzioni di scrutatori sono svolte dal Segretario Generale e da due Soci nominati dall'Assemblea.
9. Per la designazione dei componenti del Consiglio di Indirizzo, nel caso si raggiunga la parità di voti tra candidati che abbiano conseguito la maggioranza di cui al comma 7 e si superi con ciò il numero delle persone da eleggere, si procede ad ulteriori votazioni per ballottaggio a maggioranza dei votanti.
10. Il verbale dell'Assemblea viene redatto dal Segretario Generale o, in sua assenza, da un Socio designato dall'Assemblea e da lui sottoscritto unitamente al Presidente.
11. I Soci sospesi dalla carica ai sensi dell'articolo 14, comma 3, e i componenti del Consiglio di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione, anche non Soci, possono essere invitati dal Presidente dell'Assemblea ad assistere alle riunioni assembleari senza diritto di voto e di intervento. Tuttavia il Presidente dell'Assemblea può consentire ad essi di prendere la parola qualora lo ritenga opportuno per fornire informazioni utili per l'esame delle materie all'ordine del giorno dei lavori assembleari.
12. Le riunioni, su decisione del Presidente, possono essere tenute mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire oralmente e in tempo reale sugli argomenti dell'ordine del giorno.

Titolo V
Consiglio di Indirizzo

Articolo 24 - Composizione del Consiglio di Indirizzo.

1. Il Consiglio di Indirizzo è formato da sedici componenti, di cui almeno la metà residenti nell'ambito territoriale di cui all'articolo 2 da non meno di tre anni, che durano in carica quattro esercizi, compreso quello in cui avviene la nomina, fino all'approvazione del bilancio del quarto esercizio, restando comunque in carica per i successivi adempimenti di legge e statutari fino alla loro sostituzione.
2. I componenti del Consiglio di Indirizzo devono essere in possesso di adeguate conoscenze ed esperienze in materie inerenti ai settori di intervento della Fondazione, con particolare riferimento alle esigenze del territorio di competenza della stessa, o funzionali all'attività della Fondazione. Le designazioni dei componenti formulate ai sensi dei commi che seguono devono essere ispirate, segnatamente, ai principi di onorabilità e professionalità in capo ai candidati. In sede di nomina il Consiglio di Indirizzo adotta criteri oggettivi e trasparenti, improntati in particolare alla valorizzazione di tali principi, al fine di assicurare un assetto dell'organo adeguato alle finalità perseguite e al corretto funzionamento della Fondazione.
3. La metà dei componenti è nominata dal Consiglio di Indirizzo su designazione dell'Assemblea dei Soci.
4. L'altra metà è così composta:
a) cinque componenti sono nominati dal Consiglio di Indirizzo scegliendoli nell'ambito di una rosa di tre candidati per ogni componente da nominare, su designazione - una ciascuno - da parte:
- del Comune di Cesena;

- della Camera di Commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini, che li individuerà fra nominativi che siano espressione delle attività imprenditoriali dei territori ove la Fondazione svolge la sua attività ai sensi dell'articolo 2 dello statuto, sentite le rispettive associazioni di categoria;
- della Diocesi di Cesena-Sarsina;
- del Centro di Servizi per il Volontariato operante nell'ambito territoriale di intervento della Fondazione e accreditato ai sensi degli artt. 61 e seguenti del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (che li individuerà fra le associazioni per il volontariato, operanti nel settore socio-assistenziale, nel territorio di attività della Fondazione);
- della Università degli Studi di Bologna - Campus di Cesena;

b) tre componenti sono nominati dal Consiglio di Indirizzo che, per ognuno di essi, delibererà sulla base di terne di nominativi designati dagli Enti sotto indicati, congiuntamente tra loro e anche a maggioranza:
Gruppo 1:
- Comuni di Bagno di Romagna, Borghi, Mercato Saraceno, Roncofreddo, Sarsina, Sogliano al Rubicone, Verghereto;

Gruppo 2:
- Comuni di Cesenatico, Gambettola, Gatteo, Longiano, Montiano, San Mauro Pascoli, Savignano sul Rubicone;

Gruppo 3:
- Accademia dei Filopatridi, Conservatorio Musicale Maderna di Cesena, Biblioteca Malatestiana di Cesena.

5. In tema di mandati consecutivi si applica l'articolo 10. Il mandato dei componenti nominati in sostituzione di quelli cessati prima del termine mantiene l'originaria scadenza.
6. I componenti agiscono nell'esclusivo interesse della Fondazione e non rappresentano né rispondono ai soggetti che li hanno designati, né da questi possono essere indirizzati o revocati.
7. L'Assemblea dei Soci e i soggetti di cui al comma 4, cui spettano poteri di designazione, devono formulare le designazioni tenendo presenti i requisiti richiesti dallo statuto e dalla normativa vigente in capo ai componenti il Consiglio di Indirizzo, ai fini di una composizione equilibrata del Consiglio stesso che possa contribuire al meglio al perseguimento degli scopi istituzionali. Le rose dei candidati devono assicurare la rappresentanza di entrambi i generi.
8. Il Presidente della Fondazione, entro il 31 gennaio dell'anno in cui scadono i mandati, ovvero entro 30 giorni nel caso di cessazione per causa diversa dalla scadenza del mandato, provvede a darne comunicazione agli Enti cui compete la designazione.
9. Tali designazioni devono essere fatte pervenire entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.
10. Le terne dei nominativi designati devono poi essere sottoposte al Consiglio di Indirizzo per la nomina.
11. Qualora i soggetti cui competono le designazioni non provvedano agli adempimenti di propria spettanza secondo le modalità e nei termini previsti, il Presidente invia un sollecito a provvedere entro dieci giorni. In caso di ulteriore inerzia del o dei soggetti destinatari del sollecito, spetta al Prefetto provvedere al completamento delle designazioni, nel rispetto dello statuto e della normativa vigente, assicurando pertanto una prevalente e qualificata rappresentanza degli enti, pubblici e privati, espressivi delle realtà locali.
12. Successivamente alla nomina, il Presidente ne dà comunicazione ai soggetti designanti e agli interessati affinché questi ultimi comunichino la propria accettazione entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Articolo 25 - Competenze del Consiglio di Indirizzo.

1. Sono di competenza del Consiglio di Indirizzo le attribuzioni stabilite dalla legge e dallo statuto, e in particolare:
a) le modificazioni dello statuto, sentito il parere obbligatorio non vincolante dell'Assemblea;
b) l'approvazione e modificazione dei regolamenti interni di cui all'articolo 5;
c) la nomina dei componenti il Consiglio stesso, e la determinazione delle relative medaglie di presenza su parere conforme del Collegio dei Revisori dei Conti;
d) la nomina, anche su eventuale proposta dell'Assemblea dei Soci, e la revoca per giusta causa del Presidente della Fondazione;
e) la nomina, previa determinazione del loro numero entro i limiti di cui all'articolo 27, comma 1, e la revoca per giusta causa degli altri componenti il Consiglio di Amministrazione e la determinazione dei compensi e

rimborsi spese, spettanti a ciascun membro del Consiglio;
f) la nomina e la revoca per giusta causa dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti, la nomina del suo Presidente, la determinazione dei relativi compensi e rimborsi spese;
g) l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei componenti il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Revisori dei Conti;
h) l'accollo alla Fondazione delle sanzioni amministrative tributarie a carico dei componenti gli organi della Fondazione, sentito il Collegio dei Revisori dei Conti limitatamente ai componenti il Consiglio di Indirizzo;
i) la nomina di commissioni consultive o di studio, nell'ambito delle proprie attribuzioni, determinandone le funzioni, la composizione e le eventuali indennità, da determinarsi sentito il Collegio dei Revisori dei Conti;
l) la verifica per i propri componenti e per il Presidente della Fondazione della sussistenza dei requisiti di legge e statutari e della inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'eventuale adozione, entro trenta giorni dalla verifica, dei provvedimenti di sospensione e decadenza;
m) l'approvazione del bilancio d'esercizio e della relazione sulla gestione;
n) la determinazione di programmi pluriennali di attività con riferimento ai bisogni del territorio, individuando i settori ai quali destinare le risorse disponibili. Nell'occasione definisce, in linea di massima, gli obiettivi, le linee di operatività e le linee strategiche e programmatiche degli interventi;
o) la scelta dei settori rilevanti, nell'ambito dei settori ammessi dalla legge, con la periodicità e nei limiti previsti dalla normativa vigente;
p) l'approvazione del documento programmatico previsionale annuale recante gli obiettivi, gli ambiti progettuali e gli strumenti di intervento della Fondazione;
q) la definizione delle linee generali della gestione patrimoniale e della politica degli investimenti e la decisione se il patrimonio della Fondazione debba essere gestito direttamente all'interno della Fondazione ovvero affidato, in tutto o in parte, a un gestore esterno, determinando, nel secondo caso, i criteri di scelta del gestore;
r) la verifica del perseguimento degli obiettivi stabiliti e dei programmi delineati;
s) l'istituzione di imprese strumentali, nonché l'acquisizione e la dismissione delle partecipazioni di controllo nelle stesse;
t) l'approvazione delle operazioni di trasformazione, fusione e incorporazione della Fondazione in altri enti e l'espressione del parere all'Autorità di Vigilanza di cui all'articolo 11, comma 7, primo periodo, del decreto legislativo 153/1999 in tema di liquidazione della Fondazione, sentita anche l'Assemblea dei Soci.

Articolo 26 - Funzionamento del Consiglio di Indirizzo.

1. Il Consiglio di Indirizzo è convocato dal Presidente della Fondazione. Si riunisce almeno due volte all'anno e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o ne facciano richiesta per iscritto almeno un terzo dei suoi componenti, con arrotondamento all'unità superiore.
2. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei casi previsti dalla legge o dallo statuto, la riunione è convocata dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.
3. Gli avvisi di convocazione, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare, devono essere spediti, a mezzo di lettera raccomandata o altro mezzo che fornisca la prova del ricevimento, almeno cinque giorni interi prima di quello fissato per la riunione, al domicilio dei componenti il Consiglio di Indirizzo, il Consiglio di Amministrazione, il Collegio dei Revisori dei Conti. La convocazione può avvenire anche a mezzo di posta elettronica o altri mezzi simili nei confronti dei Consiglieri che abbiano indicato per iscritto un apposito recapito a tale fine. In caso di urgenza la convocazione può essere effettuata due giorni interi prima di quello fissato.
4. Alle riunioni del Consiglio di Indirizzo possono partecipare, senza diritto di voto e di intervento, i componenti del Consiglio di Amministrazione. Il Presidente può consentire ad essi di prendere la parola qualora lo ritenga opportuno per fornire informazioni utili per l'esame delle materie all'ordine del giorno.
5. Alle riunioni partecipa il Segretario Generale, il quale redige il verbale e lo sottoscrive insieme al Presidente.
6. Il Consiglio di Indirizzo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica.
7. Il Consiglio di Indirizzo è presieduto dal Presidente, senza diritto di voto.
8. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, salvo quelle relative alla trasformazione, fusione e incorporazione della Fondazione in altri enti, alla modifica dello statuto, all'azione di responsabilità nei confronti dei componenti il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Revisori dei Conti, per le quali

è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti dell'Organo con la presenza di almeno i 2/3, con arrotondamento all'unità superiore, dei componenti stessi. Gli stessi quorum si applicano per l'espressione del parere all'Autorità di Vigilanza di cui all'articolo 11, comma 7, primo periodo, del decreto legislativo 153/1999, in tema di liquidazione della Fondazione.
9. Le votazioni sono effettuate in forma palese, salvo quelle riguardanti persone, che si svolgono a scrutinio segreto. In tale caso il Segretario Generale svolge le funzioni di scrutatore.
10. Le riunioni, su decisione del Presidente, possono essere tenute mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire oralmente e in tempo reale sugli argomenti dell'ordine del giorno.

Titolo VI
Consiglio di Amministrazione

Articolo 27 - Composizione e durata del Consiglio di Amministrazione.

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da non meno di cinque a non più di sette membri, di cui almeno la metà (con arrotondamento all'unità superiore) residenti nell'ambito territoriale di cui all'articolo 2 da non meno di tre anni. Il Consiglio di Indirizzo determina il numero dei componenti entro detti limiti. Il Presidente della Fondazione è membro del Consiglio di Amministrazione e lo presiede. Il Vice Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione fra i propri componenti.
2. I componenti del Consiglio di Amministrazione devono essere in possesso di adeguate conoscenze in materie inerenti a settori di intervento della Fondazione, con particolare riferimento alle esigenze del territorio di competenza della stessa, o funzionali all'attività della Fondazione e devono aver maturato esperienze nell'ambito dei suddetti settori o delle libere professioni o in campo imprenditoriale o accademico o dell'istruzione, ovvero devono avere espletato funzioni direttive o di amministrazione presso Enti pubblici o privati.
3. Gli amministratori durano in carica quattro esercizi, compreso quello in cui avviene la nomina, fino all'approvazione del bilancio del quarto esercizio, restando comunque in carica per i successivi adempimenti di legge e statutari fino alla loro sostituzione. In tema di mandati consecutivi si applica l'articolo 10.
4. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più amministratori, il Presidente convoca tempestivamente il Consiglio di Indirizzo per la ricostituzione dell'organo.
5. Il mandato degli amministratori nominati in sostituzione scade con quello dell'organo.
6. Qualora, per qualsiasi causa, venga meno la maggioranza degli amministratori, l'intero organo si considera dimissionario e il Presidente del Collegio dei Revisori provvede con urgenza alla convocazione del Consiglio di Indirizzo per la ricostituzione dell'organo.
7. Ai componenti il Consiglio di Amministrazione si applicano le norme di cui all'articolo 2392 del codice civile.

Articolo 28 - Poteri del Consiglio di Amministrazione.

1. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di proposta e di gestione della Fondazione, deputato a realizzare i programmi definiti dal Consiglio di Indirizzo e a perseguire gli obiettivi individuati, per quanto concerne sia l'attività istituzionale sia l'amministrazione del patrimonio. Esercita tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, salvo quelli espressamente riservati ad altro organo dalla legge o dal presente statuto.
2. In particolare sono di competenza del Consiglio di Amministrazione le deliberazioni concernenti:
a) la gestione operativa della Fondazione, nel quadro della programmazione definita dal Consiglio di Indirizzo;
b) la predisposizione del bilancio d'esercizio e della relazione sulla gestione;
c) la proposta al Consiglio di Indirizzo dei settori rilevanti da scegliere periodicamente nell'ambito dei settori ammessi;
d) la predisposizione del programma pluriennale di attività e del documento programmatico previsionale annuale;
e) la disciplina organizzativa degli uffici, la definizione dell'organico, il trattamento e la gestione dei rapporti con il personale, le assunzioni e le risoluzioni dei rapporti di lavoro dipendente, i rapporti di collaborazione professionale;
f) la nomina del Segretario Generale; la verifica della sussistenza dei requisiti e della inesistenza di incompatibilità, nonché l'eventuale adozione tempestiva dei conseguenti provvedimenti; la determinazione del

relativo compenso;
g) la verifica per i propri componenti, salvo il Presidente per il quale è competente il Consiglio di Indirizzo, della sussistenza dei requisiti e della inesistenza di incompatibilità, nonché l'eventuale adozione, entro trenta giorni dalla verifica, dei provvedimenti di sospensione e decadenza;
h) la nomina di commissioni consultive o di studio, nell'ambito delle proprie attribuzioni, determinandone le funzioni, la composizione e, sentito il Collegio dei Revisori, le eventuali indennità;
i) le nomine e le designazioni di amministratori e sindaci di competenza della Fondazione in società (partecipate o meno) e in enti di qualsiasi altra natura, applicando criteri di autorevolezza e competenza dei designati o nominati, in funzione delle caratteristiche e dell'interesse della società o ente e del ruolo da ricoprire;
l) l'accollo alla Fondazione delle sanzioni amministrative tributarie a carico dei dipendenti della Fondazione e del Segretario Generale.
3. Al Consiglio di Amministrazione, inoltre, è attribuito un generale potere di proposta nei confronti del Consiglio di Indirizzo in tutte le materie attinenti al funzionamento e all'attività della Fondazione e, in particolare, relativamente:
a) alle modifiche statutarie;
b) alla approvazione e modifica dei regolamenti interni;
c) alle linee generali della gestione patrimoniale e della politica degli investimenti;
d) alla istituzione di imprese strumentali;
e) ai programmi di intervento della Fondazione.
4. Il Consiglio di Amministrazione può delegare a uno o più dei suoi componenti e al Segretario Generale particolari poteri, determinando i limiti della delega.
5. I titolari di deleghe provvedono a fornire adeguata informativa al Consiglio di Amministrazione in merito all'assolvimento del mandato, con la periodicità stabilita dal Consiglio stesso.

Articolo 29 - Funzionamento del Consiglio di Amministrazione.

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente.
2. Esso si riunisce almeno una volta al mese e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o ne facciano richiesta per iscritto almeno quattro membri del Consiglio di Amministrazione o il Collegio dei Revisori dei Conti, indicando gli argomenti da discutere.
3. Gli avvisi di convocazione, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare, devono essere spediti a mezzo di lettera raccomandata o altro mezzo che fornisca la prova del ricevimento, almeno cinque giorni interi prima di quello fissato per la riunione, al domicilio dei suoi componenti e dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti. La convocazione può avvenire anche a mezzo di posta elettronica o altri mezzi simili nei confronti dei Consiglieri che abbiano indicato per iscritto un apposito recapito a tale fine. In caso di urgenza la convocazione può essere effettuata almeno due giorni interi prima di quello fissato.
4. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti in carica.
5. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente.
6. Alle riunioni partecipa il Segretario Generale, il quale redige il verbale e lo sottoscrive insieme al Presidente.
7. Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
8. Le votazioni sono effettuate in forma palese, salvo quelle riguardanti persone, che sono fatte a scrutinio segreto; in tale caso il Segretario Generale svolge le funzioni di scrutatore.
9. Le riunioni, su decisione del Presidente, possono essere tenute mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire oralmente e in tempo reale sugli argomenti dell'ordine del giorno.

Titolo VII
Presidente della Fondazione

Articolo 30 - Funzioni del Presidente della Fondazione e suo sostituto.

1. Il Presidente della Fondazione è membro e Presidente del Consiglio di Amministrazione. Il Presidente dura

in carica quattro esercizi, compreso quello in cui avviene la nomina fino all'approvazione del bilancio del quarto esercizio. In tema di mandati consecutivi si applica l'articolo 10.
2. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizi di qualsivoglia ordine, grado e natura.
3. Il Presidente:
a) promuove le attività della Fondazione, sovraintende all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione e al funzionamento generale della struttura organizzativa della Fondazione;
b) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e, senza diritto di voto, il Consiglio di Indirizzo;
c) vigila sull'andamento della Fondazione e svolge attività di impulso e coordinamento delle rispettive attività nelle materie di competenza del Consiglio di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione, per assicurare il loro corretto ed efficace funzionamento;
d) assume, nei casi di assoluta e improrogabile urgenza, sentito il Segretario Generale, ogni determinazione di competenza del Consiglio di Amministrazione sottoponendola poi alla ratifica del Consiglio stesso nella prima riunione successiva, salva l'efficacia dell'atto nei confronti dei terzi;
e) convoca e presiede l'Assemblea dei Soci, senza diritto di voto.
4. In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e, nel caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano. Si intende Consigliere più anziano colui che fa parte da più tempo e ininterrottamente del Consiglio e, nell'eventualità di nomina contemporanea, il più anziano di età.
5. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento di questi.
6. Il Presidente può delegare, di volta in volta e per singoli atti, la rappresentanza della Fondazione a singoli componenti il Consiglio di Amministrazione, o al Segretario Generale, ovvero a singoli dipendenti.

Titolo VIII
Collegio dei Revisori dei Conti

Articolo 31 - Composizione e funzioni del Collegio dei Revisori dei Conti.

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto dal Presidente e da due membri effettivi e due supplenti, iscritti nel Registro dei Revisori legali dei conti di cui all'articolo 2409-*bis* del codice civile.
2. I componenti il Collegio dei Revisori restano in carica tre esercizi, compreso quello in cui avviene la nomina, fino all'approvazione del bilancio del terzo esercizio. In tema di mandati consecutivi si applica l'articolo 10.
3. Alla scadenza del mandato il Collegio dei Revisori continua a esercitare le sue funzioni fino all'entrata in carica del successivo.
4. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più Revisori, subentrano i supplenti in ordine di età.
5. I nuovi Revisori restano in carica sino alla successiva riunione del Consiglio di Indirizzo il quale deve provvedere alla nomina dei Revisori effettivi e supplenti necessari per l'integrazione dell'organo.
6. Qualora venga a mancare il Presidente, la presidenza è assunta, fino alla successiva riunione del Consiglio di Indirizzo che provvederà alla sostituzione, dal Revisore più anziano di età.
7. Il mandato dei Revisori nominati in sostituzione scade con quello degli altri Revisori dei Conti.
8. I Revisori devono assistere alle riunioni dell'Assemblea, del Consiglio di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione.
9. Il Collegio dei Revisori svolge le funzioni e i compiti previsti dal codice civile in materia di collegio sindacale e di revisione legale dei conti delle società per azioni, con i poteri e i doveri ivi indicati per tutto quanto tale disciplina sia applicabile alla Fondazione e salvo diverse previsioni dello statuto e della normativa di settore delle fondazioni.
10. Le riunioni, su decisione del Presidente del Collegio, possono essere tenute mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire oralmente e in tempo reale sugli argomenti dell'ordine del giorno.

Titolo IX
Segretario Generale

Articolo 32 - Funzioni e incompatibilità del Segretario Generale.

1. Il Segretario Generale concorre ad assicurare la corretta gestione degli uffici ed è responsabile del personale della Fondazione, del quale deve curare anche la formazione e la crescita professionale, in considerazione del ruolo rilevante assegnato alla struttura operativa della Fondazione per lo svolgimento dell'attività istituzionale con criteri di imparzialità, adeguatezza e continuità.
2. Il Segretario Generale deve possedere requisiti di esperienza e di idoneità etica confacenti a un ente senza scopo di lucro ed essere scelto tra persone di elevata qualificazione professionale, con competenza ed esperienza specifica nel campo gestionale e amministrativo; deve inoltre possedere i requisiti specifici di onorabilità di cui all'articolo 12, commi 1 e 2.
3. Non possono ricoprire la carica di Segretario Generale:
a) i dipendenti in servizio della Fondazione, nonché il coniuge di detti dipendenti e i loro parenti e affini fino al secondo grado incluso;
b) il Direttore Generale e coloro che ricoprono funzioni amministrative e di controllo nella società bancaria conferitaria o sue controllate o partecipate;
c) coloro che ricoprono funzioni di indirizzo, amministrazione e controllo dei soggetti di cui all'art. 24, comma 4, cui lo statuto attribuisce il potere di designazione dei componenti il Consiglio di Indirizzo, nonché coloro che siano dipendenti di tali soggetti o che a essi siano legati da rapporti di collaborazione anche a tempo determinato (con esclusione dei soli incarichi professionali specifici);
d) coloro che ricoprono o, nell'anno precedente, hanno ricoperto le cariche di natura politica di cui all'articolo 14, comma 1, lettera f);
e) coloro che assumono o esercitano cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo o funzioni di direzione di società concorrenti della società bancaria conferitaria o di società del suo gruppo.
4. In caso di assenza o impedimento del Segretario Generale, ne adempie temporaneamente le funzioni altra persona all'uopo delegata dal Consiglio di Amministrazione, al quale si applicano le disposizioni previste per il Segretario Generale in tema di requisiti e incompatibilità. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Segretario Generale costituisce prova della sua assenza o impedimento.
5. Il Segretario Generale:
a) partecipa alle riunioni dell'Assemblea dei Soci, del Consiglio di Indirizzo, del Consiglio di Amministrazione e delle commissioni consultive o di studio, con funzioni consultive e propositive;
b) provvede a istruire gli atti per le deliberazioni degli organi della Fondazione ed esegue le deliberazioni stesse, firmando la corrispondenza e gli atti relativi;
c) compie atti o categorie di atti per i quali abbia avuto delega dal Consiglio di Amministrazione o dal Presidente della Fondazione.

Titolo X
Contabilità, bilancio, scioglimento della Fondazione, disposizioni transitorie

Articolo 33 - Libri e scritture contabili.

1. La Fondazione tiene il libro dei Soci, e i libri delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci, del Consiglio di Indirizzo, del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Revisori dei Conti. Detti libri, ad esclusione di quelli relativi al Collegio dei Revisori, sono tenuti a cura del Segretario Generale.
2. La Fondazione, inoltre, tiene il libro giornale, il libro degli inventari e tutti quegli altri libri o registri contabili che si rendano necessari per l'espletamento della propria attività ed in relazione alla qualifica di persona giuridica privata. Per la tenuta di tali libri si osservano, in quanto applicabili, le relative disposizioni del codice civile.
3. Qualora la Fondazione eserciti direttamente imprese strumentali, per le stesse verrà tenuta una contabilità separata ed il relativo rendiconto sarà allegato al bilancio annuale.

Articolo 34 - Bilancio e documento programmatico previsionale.

1. L'esercizio ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.
2. Entro il mese di ottobre di ogni anno il Consiglio di Indirizzo approva il documento programmatico previsionale dell'attività e degli impieghi del patrimonio della Fondazione relativo all'esercizio successivo, predisposto dal Consiglio di Amministrazione sulla base degli indirizzi formulati dal Consiglio di Indirizzo, e sente il parere obbligatorio dell'Assemblea dei Soci.
3. Il bilancio annuale, che deve essere esaminato per l'approvazione entro il 30 aprile (o entro il 30 giugno qualora lo richiedano particolari esigenze da indicare nella relazione sulla gestione), si compone dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa, ed è redatto nel rispetto della normativa emanata dall'Autorità di Vigilanza. La relazione sulla gestione illustra, in una apposita sezione, gli obiettivi sociali perseguiti dalla Fondazione e gli interventi realizzati, evidenziando i risultati ottenuti nei confronti delle diverse categorie di destinatari. Il Consiglio di Indirizzo può approvare o respingere il bilancio, ma non può modificarlo.
4. Il bilancio e la relazione sulla gestione sono redatti in modo da fornire una chiara rappresentazione dei profili patrimoniali, economici e finanziari dell'attività svolta dalla Fondazione e una corretta ed esauriente rappresentazione delle forme di investimento del patrimonio, dando separata e specifica evidenza degli impieghi effettuati e della relativa redditività. La relazione degli Amministratori che accompagna il bilancio dà inoltre conto delle risultanze del processo valutativo di cui all'articolo 11, comma 4. Nella nota integrativa sono fornite informazioni riepilogative, di natura qualitativa e quantitativa, relative alle operazioni in derivati effettuate nell'esercizio di riferimento del bilancio e a quelle in essere alla data della sua chiusura, ivi incluse quelle incorporate in strumenti finanziari e quelle perfezionate nell'ambito delle gestioni di portafogli.
5. Il Consiglio di Indirizzo approva il bilancio e la relazione sulla gestione predisposti dal Consiglio di Amministrazione, sente il parere obbligatorio dell'Assemblea dei Soci, e provvede, entro i trenta giorni successivi, ad inviare all'Autorità di Vigilanza detti atti unitamente alla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.
6. Almeno quindici giorni prima della data fissata per la detta approvazione la bozza di bilancio e la relazione sono trasmessi al Collegio dei Revisori dei Conti per gli adempimenti di sua competenza.
7. Bozza del bilancio, della relazione del Consiglio di Amministrazione e della relazione del Collegio dei Revisori restano depositate in copia nella sede della Fondazione durante i sette giorni che precedono la riunione nella quale il Consiglio di Indirizzo deve discutere il bilancio.
8. Il bilancio approvato, corredato della relazione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori, resta depositato nella sede della Fondazione nei sette giorni che precedono la riunione dell'Assemblea dei Soci che deve esprimere il proprio parere.
9. Il bilancio corredato dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del Collegio dei Revisori e dal verbale di approvazione del Consiglio di Indirizzo è reso pubblico.

Articolo 35 - Trasformazione e fusione; scioglimento e devoluzione del patrimonio.

1. La Fondazione ha durata illimitata.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di liquidazione dall'articolo 11, comma 7, del decreto legislativo 153/1999, la Fondazione, con deliberazione unanime del Consiglio di Indirizzo, acquisito il parere obbligatorio dell'Assemblea dei Soci, previa autorizzazione dell'Autorità di Vigilanza, può trasformarsi in un altro ente o fondersi, anche per incorporazione, con altri enti che perseguano esclusivamente fini di utilità sociale al fine di conseguire più efficacemente scopi riconducibili alle finalità istituzionali.
3. Qualora si verifichi una causa di scioglimento della Fondazione, la liquidazione è regolata dalle norme del libro primo, titolo II, capo II codice civile e dall'art. 11 del decreto legislativo 153/1999. L'eventuale patrimonio residuo è devoluto ad altre Fondazioni, assicurando, ove possibile, la continuità degli interventi nel territorio e nei settori di operatività della Fondazione posta in liquidazione, in conformità agli scopi statutari.

Articolo 36 - Disposizioni transitorie.

1. Le nuove disposizioni statutarie entrano in vigore al momento dell'approvazione da parte dell'Autorità di Vigilanza, salvo quanto previsto nei commi che seguono.
2. I componenti dell'Assemblea dei Soci in carica il 7 febbraio 2001, data di approvazione, da parte dell'Autorità di Vigilanza, delle disposizioni statutarie deliberate in applicazione del decreto legislativo

153/1999, conservano la qualità di Socio per il periodo previsto dalla normativa vigente al momento della nomina.
3. Le modifiche relative ai criteri di selezione dei componenti degli organi di cui all'articolo 11, comma 1, ultima parte, nonché alla composizione del Consiglio di Indirizzo e alle modalità di nomina dei suoi componenti di cui all'articolo 24, si applicano a decorrere dai rinnovi degli organi successivi all'approvazione delle modifiche stesse da parte dell'Autorità di Vigilanza.
4. Per la disciplina degli incarichi e dei rapporti di collaborazione di cui ai nuovi articoli 14-bis e 14-ter dello Statuto, in corso alla data di sottoscrizione dell'Addendum, si applica la disposizione di cui all'art. 3, comma 7, dello stesso Addendum.
5. Con l'entrata in vigore del presente Statuto sono abrogate le norme regolamentari incompatibili con lo Statuto medesimo.